



## Comune di Pozzuolo del Friuli

INTERNET sito web: [www.comune.pozzuolo.udine.it](http://www.comune.pozzuolo.udine.it)  
e-mail: [protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it](mailto:protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it)

Via XX Settembre, 31  
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)  
C.F.: 80010530303 P.IVA 00581220308  
Servizio Tesoreria ccp 15192339  
tel.: 0432 / 669016 fax: 0432 / 669343

# **Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia**

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 30.09.2009 – i.e. –

In vigore dal 30.09.2009

## **PARTE PRIMA**

### **DISCIPLINA DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

#### ***Articolo 1. Oggetto del regolamento.***

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure relative alle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

#### ***Articolo 2. Limiti di applicazione .***

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 100.000 euro, con esclusione dell'IVA.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

3. Nei limiti di valore di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del comune, relativi alle seguenti tipologie:

a) arredi e attrezzature quali:

- mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
- mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

4. Nei limiti di valore di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia le prestazioni dei servizi a favore del comune o, comunque, a carico del medesimo, individuate negli allegati II.A e II.B al codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- b) servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale,;
- c) servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- f) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- g) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- h) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

- i) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- j) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- k) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- l) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- m) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- n) servizi relativi alla gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- o) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, servizi di prevenzione epidemiologica;
- p) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

5. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti altri servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 6;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'articolo 3, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di cui all'articolo 4, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione;

5. Le voci e le tipologie di cui al presente articolo si devono intendere come riferite e riportate nel Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e succ. modifiche.

### **Articolo 3. Disposizioni particolari per i servizi legali.**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei contratti, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 20.000 euro, per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. L'incarico per servizi legali è affidato dal Responsabile previa individuazione da parte della Giunta comunale.

3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

### **Articolo 4. Disposizioni particolari per i servizi tecnici.**

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei contratti;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 20.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all'articolo 3.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono affidati mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
- condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
  - ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
  - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
  - sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a), con applicazione dei criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
- b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione l'approvazione del progetto nel caso di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'approvazione del regolare certificato di esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la consegna dell'elaborato commissionato nel caso di tutti gli altri incarichi;
- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito web dell'ente.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati, in base alle fasce di valore, dalla disciplina regionale di settore e dal Codice dei contratti.
8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato, in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

### **Articolo 5. Responsabile del servizio.**

1. L'amministrazione opera a mezzo di un proprio responsabile del servizio. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile, a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dalla CCIAA o da altre amministrazioni od enti a ciò preposti.
2. Può anche fare riferimento ai risultati di procedure già esperite da altre Amministrazioni Comunali per analoghe forniture.

### **Articolo 6. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario.**

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ed inoltre quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

#### ***Articolo 7. Scelta del contraente e mezzi di tutela.***

1. L'esame e la scelta tra i preventivi ricevuti vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

2. La scelta del contraente avviene **di norma** con il criterio del prezzo più basso in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito, **o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

#### ***Articolo 8. Verifica della prestazione.***

1. Le forniture sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione contestualmente alla liquidazione del relativo titolo di spesa.

#### ***Articolo 9. Termini di pagamento.***

1. I pagamenti sono disposti entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture.

#### ***Articolo 10. Disposizioni di coordinamento.***

1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni comunali sui contratti e sulla contabilità.

2. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.



## **PARTE SECONDA**

### **DISCIPLINA DEI LAVORI**

#### ***Articolo 1. Ambito di applicazione e fonti.***

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 (Codice degli appalti), fermo restando che i lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 Euro **possono essere affidati con procedura negoziata ai sensi della normativa regionale di settore.**

In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà la disciplina della presente parte di Regolamento qualora i lavori siano prevalenti e la prevalenza deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente codice degli appalti.

#### ***Articolo 2. Limiti d'importo e divieto di frazionamento.***

Le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia definite dall'art. 1 sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Euro. Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile Unico del procedimento.

#### ***Articolo 3. Tipologia degli interventi eseguibili in economia.***

Fermo restando il limite di 200.000 Euro indicato al precedente articolo due, possono essere eseguiti in economia le seguenti tipologie di lavori ed interventi:

Tutti i lavori e le connesse forniture e servizi rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento delle proprietà immobiliari ed impiantistiche, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata - per la fascia di valore compresa fra 50.000 e 200.000 EURO - ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ordinarie per i lavori sotto soglia comunitaria.

Gli interventi di manutenzione di importo non superiore a 50.000 Euro possono essere eseguiti in economia prescindendo dalla verifica del presupposto di imprevedibilità.

Le manutenzioni devono riguardare:

a1) BENI IMMOBILI

Sede comunale - edifici scolastici comunali - biblioteca comunale - centri socio assistenziali comunali - cimitero - ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio comunale.

a2) OPERE ED IMPIANTI COMUNALI

Strade e piazze - verde pubblico e giardini - acquedotti - reti fognanti e impianti di depurazione - impianti di illuminazione - impianti sportivi e per il tempo libero - impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali - ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà comunale.

Possono inoltre essere eseguiti in economia:

- I lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.

- Il completamento di lavori, opere, ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completarne l'esecuzione.

- Gli interventi non programmabili in materia di sicurezza.

- I lavori ed interventi necessari per la compilazione dei progetti.

Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

#### **Articolo 4. Programmazione e previsione.**

L'Amministrazione individuerà nel programma annuale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di Previsione annuale l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

L'Amministrazione potrà individuare, altresì, sempre in sede di Bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento - per lavori da eseguirsi in economia - tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Gli stanziamenti per lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile" saranno indicati, possibilmente, nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e assegnati per Centri di Responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei Commi precedenti.

#### **Articolo 5. Responsabile della procedura.**

L'amministrazione opera a mezzo di propri Responsabili di Posizione Organizzativa individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione.

Il Responsabile di P.O. redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, cura l'assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, dispone la non necessità di tali atti, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto.

Il responsabile di P.O. può individuare un diverso responsabile di procedimento cui competerà tutta la procedura di esecuzione.

#### **Articolo 6. Modalità di esecuzione.**

I lavori, le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- In amministrazione diretta;
- Per cottimi;
- In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

#### **Articolo 7. Lavori in amministrazione diretta.**

Quando è scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

#### **Articolo 8. Lavori per cottimo.**

Quando, è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 e fermo restando il limite finanziario di 200.000 Euro.

Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a 40.000 Euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.

In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 40.000 e i 200.000 Euro, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.

In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpellato preliminare avviene attraverso un confronto informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure comunicata tramite fax o posta informatica.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzati e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.

In sede di scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo inferiore ai 40.000 Euro - non si applica il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui al comma 1 dell'art. 86 e seguenti del Codice degli appalti. E' fatta salva, in casi di lavori a cottimo di importo inferiore a €. 40.000,00, la possibilità per il responsabile del procedimento di valutare la congruità dell'offerta ai sensi del comma 3 stesso art. 86 D.Lgs 163/06.

L'atto di cottimo deve indicare:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

### ***Articolo 9. Esecuzione con sistema misto.***

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 7 e 8.

### **Articolo 10. Regole di amministrazione.**

La scelta del contraente avviene **di norma** con il criterio del prezzo più basso in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito, **o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

Per le procedure di cottimo non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive il Responsabile del Servizio può far eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice lavori, forniture e servizi complementari ai lavori principali nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione come previsto dalle normative civili in materia.

### **Articolo 11. Lavori d'urgenza.**

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

### **Articolo 12. Lavori di somma urgenza.**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento, o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 11, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Il Responsabile del procedimento, o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi per l'approvazione dei lavori e la necessaria copertura della spesa.

Si prescinde dal limite d'importo di cui ai commi precedenti qualora i contratti per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze dettate dalla necessità di rimuovere situazioni per le quali il sindaco sia intervenuto con i poteri di cui al comma 5 e 6 dell'art. 50 del T.U.E.L. del 18/08/2000.

### **Articolo 13. Perizia suppletiva per maggiori spese.**

Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva non può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

### **Articolo 14. Piani di sicurezza.**

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 131 del D.Lgs 163/06, **nonché i documenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni.**

### **Articolo 15. Stipulazione del contratto e garanzie.**

I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto, 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.

Per questi stessi contratti - dato il loro contenuto valore economico - si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

A quest'ultima garanzia, ove necessario, si farà fronte attingendo dalla cauzione definitiva essendo questa rivolta a garantire tutte le forme di inadempimento contrattuale.

### **Articolo 16. Tenuta della contabilità e collaudo.**

Per i lavori eseguiti, a norma del presente Regolamento, è prevista la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali della Legge unitamente a quelle specifiche del vigente regolamento generale che disciplinano la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori in economia.

### **Articolo 17. Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno stesso dell' esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n.267/2000.